



Ordinanza n° 36 del 03 MAG. 2013

Oggetto: Pulizia e manutenzione di terreni, ripe fossi e canali.

IL SINDACO

CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di insetti di ratti ed all'aumento del rischio incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazione di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

RICONOSCIUTO altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

DATO ATTO che la comunicazione personale di avvio al procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e Legge 11 febbraio 2005 n. 15, non è possibile, essendo il presente provvedimento rivolto alla intera cittadinanza, e che pertanto il contenuto verrà reso noto mediante forme di pubblicità idonea;

VISTO la nota della Provincia di Salerno Settore Espropri – Lavori Pubblici e Viabilità – Manutenzione strade, prot. n. 14442 del 17/04/2013, avente come oggetto *“Segnalazione pericolo sulle SS.PP. per la presenza di materiale”*;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii, in particolare gli artt. 50 e 54;

VISTO il vigente Regolamento Comunale *“Servizio Integrato Gestione Rifiuti”*, in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, che all'art. 9 comma 7) obbliga i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, nonché i loro detentori a qualsiasi titolo, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea. In particolare devono provvedere al taglio periodico dell'erba (o altro tipo di vegetazione spontanea) che non dovrà superare i 20 cm dal piano di campagna ai fini di decoro che per scongiurare il pericolo incendi;

VISTO l'Art. 29 - Piantagioni e siepi, l'Art. 30 - Fabbricati, muri e opere di sostegno (in particolare il comma 4), e l'Art. 31 - Manutenzione delle ripe del D. Lgvo nr. 285/1992 *“Nuovo Codice della Strada”*;

ORDINA

Ai proprietari ed ai possessori di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi, di eseguire i sotto elencati interventi di pulizia e manutenzione:

1. provvedere al taglio dell'erba, alla cura della vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami

e delle siepi prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di pubblico passaggio o che provocano danno alle medesime, rimuovendo il materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti e verificando che sia garantita la corretta visibilità della sede stradale.

2. Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, così come previsto dall'art. 30 del D. Lgvo nr. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
3. Provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni amministrative pecunarie previste dal Regolamento di "Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini", dal vigente Regolamento Comunale "Servizio Integrato Gestione Rifiuti" e dal "Nuovo Codice della Strada";

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza il Comune, a seguito di verbali redatti dagli Uffici Comunali e dagli Agenti, oltre all'applicazione delle sanzioni, agirà in danno dei soggetti inadempienti ai sensi di legge.

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Al Responsabile del Coordinamento Area IV – Pianificazione Patrimonio del Comune di Capaccio Paestum;
2. Al Responsabile del Coordinamento Area V – Gestione Territorio del Comune di Capaccio Paestum;
3. Al Responsabile del Coordinamento Area VI – LL.PP. del Comune di Capaccio Paestum;
4. Al Responsabile del Coordinamento Area VII - Polizia Municipale Territoriale del Comune di Capaccio Paestum;
5. Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Capaccio Paestum;
6. Al Responsabile del Servizio Informatico per la pubblicazione sul sito web del Comune;
7. Alla Provincia di Salerno - Settore Espropri, Lavori Pubblici e Viabilità, Manutenzione strade – Palazzo S. Agostino, Via Roma n.104 - 84121 Salerno;
8. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele.
9. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.

COMUNICA

Che la presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblica affissione.

Che ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e Legge 11 febbraio 2005 n. 15, la documentazione e la normativa citata in premessa possono essere consultate in orario di apertura al pubblico presso L'ufficio Ambiente – AREA VI -LL.PP. - Comune di Capaccio Paestum, Via Vittorio Emanuele n. 1 Capaccio Capoluogo (SA);

Che contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 03 MAG, 2013

Sindaco
dott. Italo MOZZA

